



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga  
nel procedimento iscritto al n. 2895/2020 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del  
22 luglio 2020, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

letta l'istanza cautelare proposta da ~~Paola Bonanzinga~~ ~~Rosanna~~ con ricorso ex art. 700 c.p.c.,  
depositato in data 8 luglio 2020, contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c.;  
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;  
inteso il procuratore di parte ricorrente

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data in data 8 luglio 2020, contestualmente al  
ricorso ex art. 414 c.p.c., ~~Paola Bonanzinga~~ ~~Rosanna~~ esponeva:

- di essere docente della scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'I.C. "Vittorini" di Messina (doc. 1, 2);
- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale, indetta con ordinanza ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020, presentando domanda di trasferimento interprovinciale;
- con la predetta domanda aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e province disposti secondo un proprio ordine di preferenza;
- in particolare, aveva indicato quali sedi preferite diverse scuole rientranti nel distretto 028, nel comune di Messina o, comunque, nella provincia di Messina, chiedendo, con apposita istanza, l'accertamento del diritto alla precedenza atteso che il proprio suocero, ~~Paola Bonanzinga~~ risultava portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, giusta decreto di omologa del Tribunale;
- dall'attuale condizione clinica del suocero non era lecito attendersi alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute era notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile con la conseguente necessita di una presenza il più possibile

trasferimento nel distretto 028 della provincia di Messina quale docente di scuola primaria nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

Le spese saranno regolamentate all'esito del giudizio di merito già instaurato.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina all'Amministrazione scolastica resistente di trasferire la ricorrente nel distretto 028 della provincia di Messina quale docente di scuola primaria nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Messina, 25 agosto 2020

Il Giudice del Lavoro

Rosa Bonanzinga

